



DOCUMENTO ED EMENDAMENTI SU
A C5534bis

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI CONTROLLI ED INTRODUZIONE DEL FONDO PRE-DISSESTO

Le Province, come è ormai a tutti noto, sono state oggetto di un profondo e celere processo di riordino che ha preso avvio con il dl.201/11, successivamente modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legge n.95/12 c.d. spending review. In questi giorni il Governo sta provvedendo, con un proprio atto, a riordinare gli enti secondo le proposte avanzate dalle Regioni, sulla base delle considerazioni formulate all'interno dei Cal, e secondo i criteri adottati dal Governo con la deliberazione del 20 luglio scorso.

Le disposizioni di carattere finanziario per gli enti locali, non solo confermano le riduzioni di risorse definite con il decreto legge n.95/2012, ma aggravano il comparto delle Regioni e degli enti locali di 2,8 miliardi per il biennio 2013/2014 e di 3,2 miliardi a decorrere dal 2015. **Come ribadito dalla Corte dei Conti il 75% della manovra è posto a carico di tali enti.**

IL CARICO FINANZIARIO POSTO IN CAPO ALLE PROVINCE:

Appare opportuno operare preliminarmente una sintetica ricognizione della situazione finanziaria delle Province, già ampiamente e abbondantemente rappresentata dall'UPI ai Ministeri dell'Economia e dell'Interno, in sede tecnica ed in sede politica, già all'indomani dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legge n.95/12.

Successivamente al varo del decreto legge n. 95/12 c.d. Spending review infatti l'UPI ebbe modo di sollecitare l'attenzione del Parlamento, ed in particolare delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, sull'entità complessiva della manovra posta in carico al comparto Province: 500 milioni per il 2012 e 1000 miliardi a partire dal 2013, una somma innanzitutto spropositata non solo per il complessivo bilancio di tutte le province, ma vistosamente iniqua se raffrontata al taglio originariamente previsto (e ora praticamente eliminato) per i Comuni:

	CONSUMI INTERMEDI 2011	SPESA CORRENTE 2011
COMUNI	25.896.336.502	51.744.562.572,78
PROVINCE	3.788.071.881	8.454.113.631,52

I consumi intermedi delle province sono pari ad 1/7 rispetto a quelli dei comuni, e le spese correnti sono 1/6. Ci si chiede con quale *ratio* sia stato previsto che il taglio di 500 milioni di euro per il 2012 potesse essere uguale per comuni e province (salvo essere poi successivamente superato solo per i comuni).

Fortissime criticità sono state poi rappresentate in ordine alla metodologia con la quale sono stati individuate le “spese aggredibili”: i consumi intermedi (intesi come intervento 2,3 e 4 della spesa corrente) racchiudono al loro interno anche le spese sostenute dalle Province per funzioni delegate, in particolar modo il trasporto pubblico locale, la formazione professionale nonché la gestione e smaltimento rifiuti per le Province della Campania. Si tratta dunque di voci incompressibili per definizione essendo tali funzioni finanziate in entrate dalle Regioni (per tpl e formazione professionale) ovvero assegnate con legge statale alle Province (per quanto riguarda la gestione rifiuti). Si sottolinea che questi sono grossolanamente definiti consumi intermedi, ma in realtà sono servizi e beni finali destinati alle collettività.

Si evidenzia inoltre come nei consumi intermedi non sia ricompreso l'intervento 5 della spesa, relativo ai trasferimenti correnti ad enti, istituzioni, società ed altri soggetti. Tale scelta assume aspetti contraddittori sia rispetto ad una equa ripartizione dei tagli, sia relativamente alla riqualificazione della spesa pubblica. Ed ancor più, in questa ottica, appare singolare come non sia stata considerata la spesa di personale (intervento 1) e la relativa incidenza sulla spesa corrente complessiva, in aperta contraddizione con tutte le politiche di contingentamento della spesa per il personale.

In diverse occasioni istituzionali tali forti perplessità sono state rappresentate dall'UPI, unitamente alla insostenibilità del taglio che addirittura nel disegno di legge di stabilità ora all'esame del Parlamento sono state aggravate di altri 200 milioni dal 2013, portando ad una riduzione complessiva a carico delle Province di ben 1,2 miliardi!

Proprio per meglio supportare questo, l'UPI ha condotto una indagine tra le Province italiane, per verificare la situazione e la previsione di bilancio a fronte dei tagli operati secondo il criterio dei consumi intermedi, così come previsto dal comma 7, art. 16 del decreto legge spending review.

A 103 Province monitorate (le Province del Friuli non sono interessate dai tagli in maniera diretta ex art. 16, comma 7 del decreto) attraverso un questionario somministrato nel mese di settembre, è stato chiesto di valutare la propria situazione finanziaria, in termini di equilibrio di bilancio ed anche in ordine alla concreta possibilità di conseguire gli obiettivi di patto di stabilità interno, sulla scorta dell'ipotesi di taglio secondo il criterio introdotto dal Commissario Bondi, in assenza di risorse provenienti dal patto di stabilità verticale e orizzontale predisposto dalle Regioni. In questo senso, infatti, giova ricordare che il decreto legge n. 16/12 ha incentivato il patto regionale verticale per i soli comuni, mettendo a disposizione delle Regioni ben 800 milioni di euro, esauendo di fatto ogni possibile ulteriore spazio finanziario che le regioni potenzialmente possono mettere a disposizione delle Province.

Gli esiti di tale monitoraggio sono stati assai allarmanti: su 82 Province 19 hanno dichiarato di non riuscire a mantenere gli equilibri di bilancio, salvo la possibilità di utilizzare una rilevante parte di avanzo libero disponibile, altrimenti destinabile a riduzione del debito ovvero allo sviluppo economico attraverso investimenti; più della metà hanno

dichiarato di non riuscire a rispettare il patto per il 2012 con uno sfioramento previsto pari a circa 500 milioni (anche a causa dell'applicazione dell'avanzo ai fini del riequilibrio).

70 Province hanno dichiarato di aver bloccato fin dal primo semestre 2012 i pagamenti di parte capitale ai fini del rispetto del patto (che tradotto in economia reale significa ritardo dei pagamenti alle imprese, con conseguente rischio di fallimento, nonché mancato pagamento di IVA e dunque mancato incasso da parte dell'erario).

Il monitoraggio ha riguardato anche la situazione degli equilibri per il 2013 nonché il peggioramento degli obiettivi di patto, ma entrare analiticamente nelle risposte appare superfluo, visti e considerati i dati forniti relativi all'anno in corso.

I numeri possono parlare da soli:

	consumi intermedi lordi interventi 2, 3 e 4	taglio 2012	taglio 2013	taglio 2013 come da ddl stabilità
NAPOLI	346.156.880	45.690.379	91.380.758	109.656.910
ROMA	211.453.586	27.910.451	55.820.901	66.985.081
TORINO	198.958.566	26.261.192	52.522.384	63.026.861
MILANO	147.384.682	19.453.786	38.907.573	46.689.087
SALERNO	112.654.456	14.869.630	29.739.260	35.687.112
CASERTA	103.322.627	13.637.892	27.275.783	32.730.940
FIRENZE	96.494.880	12.736.675	25.473.350	30.568.020
GENOVA	85.217.604	11.248.150	22.496.301	26.995.561
I BARI	73.449.567	9.694.849	19.389.697	23.267.637
BRESCIA	72.767.118	9.604.770	19.209.540	23.051.448
POTENZA	62.363.770	8.231.598	16.463.196	19.755.835
BERGAMO	53.707.917	7.089.084	14.178.167	17.013.801
PADOVA	50.257.349	6.633.632	13.267.264	15.920.717
VERONA	49.340.798	6.512.653	13.025.307	15.630.368
CATANIA	48.294.351	6.374.529	12.749.059	15.298.870

E' evidente che ciò comporterà, se i tagli non verranno ridotti, ad una generalizzata situazione di disequilibrio dei bilanci, ad un progressivo sfioramento del patto di stabilità per le Province già rispetto agli obiettivi del 2012 e dunque all'avvio di una fase di pre-dissesto.

E' di tutta evidenza, dunque, che le politiche finanziarie a carico delle Province, determinate con le ultime manovre (decreto legge 78/10 e dl 201/12 fino al dl 95/12) hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti.

Di tale situazione, più e più volte rappresentata nelle sedi istituzionali (e totalmente sottovalutata da Governo e Parlamento) occorre prendere atto per introdurre, in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, tutte le possibili modifiche volte a garantire la sostenibilità delle ordinarie attività delle Province, soprattutto in una fase istituzionale assai delicata quale quella odierna, che vede il Governo impegnato in una serie di interventi normativi destinati a mutare profondamente

l'assetto amministrativo del Paese in un lasso temporale probabilmente assai ridotto e dunque foriero di grandissima incertezza politico-amministrativa.

L'intendimento dell'UPI è quello di accompagnare il processo di riordino, a patto che questo processo venga reso effettivamente sostenibile da un punto di vista finanziario dal Governo e dal Parlamento, altrimenti si rischia procedere ad accorpamenti e ridefinizione di realtà amministrative di fatto agonizzanti sul piano economico.

Occorre tenere in debito conto, soprattutto per una adeguata e veritiera rappresentazione, soprattutto nelle sedi comunitarie, della rischiosa situazione in ordine allo sfioramento di un intero comparto di governo locale rispetto agli obiettivi assegnati, e non per cattiva gestione del singolo ente, ma per un carico di riduzione di risorse sproporzionato e che va ad intaccare, si badi bene, non le risorse erariali destinate alle Province, bensì i tributi provinciali propri, che andrebbero a confluire nel bilancio erariale, in chiara contraddizione con l'art. 119 della Costituzione, senza contare lo scardinamento complessivo del federalismo fiscale (ad oggi tuttora vigente) previsto dalla legge delega n.42/09 e i successivi decreti legislativi attuativi.

In mancanza di modifiche sostanziali ai tagli lineare alle Province operati dal dl 95/12 è chiaro che la responsabilità del mancato rispetto del patto di stabilità e del dissesto di molte Province dovrà essere addebitata soltanto al Governo. Ciò sarà fatto valere in tutte le sedi istituzionali e legali.

In estrema sintesi, le principali criticità che si vogliono rappresentare attengono i seguenti aspetti:

- sostenibilità degli equilibri di bilancio
- sostenibilità degli obiettivi di patto di stabilità interno
- adeguatezza delle risorse per le funzioni proprie delle Province
- intollerabile acquisizione, da parte dell'erario, del gettito di tributi propri provinciali

EMENDAMENTO

Art.5 (Riduzione della spesa degli enti territoriali)

Riformulare il comma 4 nel modo seguente:

4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1000 milioni di euro" sono sostituite con le parole "500 milioni di euro". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 500 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio"

Subordinata:

Aggiungere il seguente articolo: 5.bis (interventi in materia di riduzione del debito delle Province)

1.Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Provincia, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 7, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 7. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 e secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2014, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

2.Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".».

MOTIVAZIONE

*Un taglio di risorse di 1,2 miliardi di euro – come ora previsto nel ddl stabilità - a decorrere dal 2013, che si aggiunge alla riduzione già operata dal 2012 di 915 milioni di euro, come risultate dalle disposizioni contenute nel dl 78/10 e nel dl 201/11, **non appare affatto sostenibile dalle Province, in alcun modo.** Di fatto i trasferimenti erariali e il fondo sperimentale di riequilibrio sono già azzerati, dunque la norma prevede una appropriazione da parte dell'erario di tributi propri provinciali. Ciò non risulta accettabile, né coerente con il quadro costituzionale definito dall'art. 119 Cost, e dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09.*

Il primo emendamento mira a ridurre tale taglio di risorse a 500 milioni (inalterato rispetto al 2012). L'importo qui indicato è proporzionale al taglio indicato per i Comuni.

In subordine si chiede che per l'anno 2013 le riduzioni di risorse siano destinate alla riduzione del debito alla stregua di quanto previsto per i comuni per il 2012

EMENDAMENTO

Art.5 (Riduzione della spesa degli enti territoriali)

dopo comma 4 inserire il seguente:

4.bis.

“1. Al primo capoverso del comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole “500 milioni” sono sostituite dalle parole “400 milioni”. Alla copertura finanziaria dell’onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio”

2. Al comma 13 bis, art. 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 eliminare il secondo periodo.

3. Dopo il terzo capoverso del comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente: “La riduzione viene prioritariamente effettuata a valere sui residui passivi di parte corrente e di parte capitale dovuti dal Ministero dell’Interno alle Province ma non erogati per gli anni 1997/2007”

4. E’ soppresso l’art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16. All’art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole “pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo predeterminato” sono aggiunte le seguenti “e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo”.

MOTIVAZIONE:

Per le motivazioni indicate nel documento in premessa, stante l’insostenibilità dei tagli a carico del comparto Province, occorre ridurre di 100 milioni il taglio per il 2012 e garantire che i 100 milioni previsti dall’art. 17 del decreto spending review siano liberi nel loro utilizzo.

L’emendamento di cui al comma 3 prevede che la riduzione per le province operi al netto delle partite in sospeso con il Ministero dell’Interno: ad oggi ci sono circa 2,8 miliardi di trasferimenti erariali dovuti e non erogati alle Province. E’ necessario che prima di procedere al recupero a valere sui trasferimenti e sul fondo di riequilibrio, si saldi questa partita.

L'emendamento di cui al comma 4 si rende ancor più necessario in caso in cui non si intenda ridurre l'importo del taglio a carico delle Province, e dunque si rende necessario ripristinare, all'interno del quadro sanzionatorio degli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, il limite del 3% delle entrate correnti relativamente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo dovuta calcolando la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

In caso contrario, i molti enti che saranno costretti, in considerazione del quadro finanziario determinato dalle ultime manovre finanziarie, aggravate dal presente provvedimento, a non rispettare i limiti imposti dal patto, andranno, in maniera praticamente automatica, al dissesto l'anno successivo.

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis (patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

MOTIVAZIONE

La norma destina alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 2.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione degli enti locali del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti gli enti locali i nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione,

attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 5.bis aggiungere il seguente:

Art. 5-ter (ulteriori disposizioni in materia di IPT)

All'art. 9 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, lettera a) dopo le parole “o intestatario del veicolo” aggiungere le seguenti “ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario”.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2.bis. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato”.

2.ter. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

2.quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

MOTIVAZIONE

L'annosa questione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, collegata al mancato adeguamento delle Province a Statuto Speciale Trento e Bolzano, in ordine alla eliminazione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA, ha generato una fortissima

migrazione delle società di noleggio e leasing verso quei territori che, in virtù della garanzia costituzionale dei loro statuti, ritengono di poter derogare alla norma statale. Con questi emendamenti da un lato si specifica che l'imposta deve essere versata nella Provincia di residenza del locatario e non del locatore, si elimina l'aggancio normativo della tariffa fissa ancora presente nella tabella del decreto ministeriale n. 435/98, e si prevede infine una procedura di recupero di tale maggior gettito da parte del Ministero dell'Economia a valere sulle maggiori risorse incassate dalle Province delle Regioni a Statuto Speciale a fronte di questa sorta di dumping fiscale.

L'emendamento consente, qualora non fosse possibile un recupero diretto delle risorse, una rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Province che sono state maggiormente danneggiate dalle procedure di dumping fiscale.

Si sottolinea che nel 2012 le immatricolazioni per atti soggetti ad IVA registrati nelle Province Autonome di Trento Bolzano ed Aosta hanno prodotto un minor gettito per il restante comparto delle Province stimabile in oltre 100 milioni di euro in termini di IPT e imposta Rcauto.

Alcuni dati

L'analisi si riferisce ai dati relativi al settore del noleggio, considerando il complesso delle immatricolazioni degli atti soggetti ad IVA il dato complessivo è destinato ad aumentare.:

NOLEGGI	GEN SETT 2011	GEN SETT 2012	SCOSTAMENTO FORMALITA'	SCOSTAMENTO
ROMA	141.79	21.685	- 120.10	-
TRENTO	42	66.304	65.877	15428%
BOLZANO	13	66.654	66.522	50395%
AOST	6.81	30.685	23.872	350
TORINO	37	58	20	55%
MILAN	18.066	8.62	- 9.44	-
FIRENZE	37.676	1.32	- 36.348	-
totale	205.28	195.85		

Periodo	Totale maggiori immatricolazioni Trento Aost	Imposta fissa 150,81	Minor gettito IPT Province Imposta proporzionale € 380 (ipotesi 80KW)	Minor RCAUT Province € 500 * 12,5% imposta € 63	Totale gettito Province 2012
genn/sett	156.271,00	23.567.229,5	59.382.980,0	9.845.073,00	69.228.053,0
proiezione 31/12	256.000,00	38.607.360,0	97.280.000,0	16.128.000,0	113.408.000,00

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 5-ter aggiungere il seguente

Art. 5-quater (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscalte e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per

quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

MOTIVAZIONE

Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva Italia) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Il comma 35 dell'articolo 14 del medesimo decreto prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 (termine prorogato al 1 gennaio 2013) la società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, la percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.

Inoltre, che a partire dal luglio 2013 i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova tares, e del collegato tributo ambientale, ma dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.

In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.

Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta – in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.

Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.